

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

CENTRO STUDI GIURIDICI CONCILIANET

1) Principi generali

La procedura di conciliazione si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza.

2) Sede

La procedura di conciliazione si svolge presso i locali del centro studi indicati al responsabile degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia per lo svolgimento dell'attività.

Le parti possono concordemente indicare una sede alternativa, previo accordo con il mediatore, anche per lo svolgimento di singoli atti.

3) Dovere di riservatezza e dichiarazione del mediatore

Qualsiasi informazione o documentazione fornita dalle parti nel corso della procedura ha carattere riservato e non può essere divulgata senza il consenso espresso della parte che l'ha fornita, fatte salve inderogabili disposizioni di legge.

Il mediatore, le parti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, prestano la propria opera o il proprio servizio nell'organismo, si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso dell'incontro di conciliazione. Essi si impegnano, altresì, a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione.

Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il mediatore, il personale dell'Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

Si richiama al riguardo, anche in via analogica per altre materie, gli artt. 9 e 10 del D.lgs. 28/2010.

Il mediatore è tenuto a rispettare il codice etico e le seguenti norme di comportamento:

Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.

Il mediatore deve comunicare⁽¹⁾ qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza⁽²⁾ e imparzialità⁽³⁾ o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità⁽⁴⁾. Il conciliatore deve sempre agire e comportarsi in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

- Le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
- Il ruolo del mediatore e delle parti;
- gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti.

Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.

Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

Note:

(1) Il mediatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore.

(2) Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame aggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti.

(3) Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

(4) Neutralità si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

4) Cause di incompatibilità

Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare e, comunque, porterà il suddetto conciliatore ad essere sospeso dalla conciliazione per anni uno.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del consiglio direttivo, non possono essere nominati come conciliatori per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Le incompatibilità devono ritenersi estese ad associati dei componenti del Consiglio Direttivo.

5) Durata e attivazione della procedura.

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

La procedura di conciliazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione contenente parti, oggetto e ragioni della pretesa presso la Segreteria dell'Organismo.

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e quest'ultimo fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Il mediatore deve, in ogni caso, convocare personalmente le parti.

Se l'altra parte comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro il termine della data indicata per la conciliazione, la Segreteria chiude il procedimento, dandone comunicazione alle parti.

Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione il mediatore provvede ad esperire la conciliazione, ovvero se l'altra parte richiede lo spostamento della data della conciliazione, il mediatore provvede a indicare una nuova data.

Le parti possono, in ogni caso, depositare presso la Segreteria una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura conciliativa.

Gli atti introduttivi della procedura conciliativa (domanda e accettazione) possono essere depositati utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'Organismo, oppure in carta libera, purché contengano tutte le informazioni richieste nei predetti moduli.

Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'ultimo loro domicilio portato da queste a conoscenza dell'Organismo.

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo anche telematico, che sia comunque in grado di garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Dell'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.

6) L'incontro di conciliazione.

Le procedure conciliative si svolgono, salvo diverse esigenze organizzative prospettate dalle parti e valutate dal conciliatore, negli Uffici dell'Organismo, presso la sedi designate e/o designande

Il primo incontro di conciliazione si svolge entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo il diverso accordo tra le parti o le esigenze indicate al precedente articolo.

Le parti partecipano all'incontro preferibilmente di persona o comunque mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri con l'auspicio dell'assistenza di un avvocato.

In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, entro il 3° giorno precedente all'incontro fissato, i nominativi delle persone presenti.

Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente. Solo in casi particolari, il conciliatore può provvedere all'individuazione, per tramite della Segreteria, di un tecnico iscritto negli albi dei consulenti del Tribunale, a condizione che entrambe le parti lo abbiano espressamente richiesto e si impegnino ad effettuarne la nomina congiuntamente, sostenendone gli oneri come da regolamento.

Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasioni delle sessioni separate.

7) Esito dell'incontro di conciliazione.

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui

all'articolo 13 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28. nonché del decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Al termine de procedimento di mediazione, a ogni parte viene consegnata una scheda di valutazione del servizio. Tale scheda dovrà essere compilata e sottoscritta dalle parti e sarà trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

8) Il Mediatore .

La nomina del singolo mediatore è fatta dal Presidente nell'ambito di un'apposita lista di nominativi, formata sulla base di standard minimi di accreditamento equipollenti a quelli previsti dal comma 4 dell'alt. 4 del Decreto Ministeriale del 13 luglio 2004 n. 222, nonché dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 24 luglio 2006, ovvero dei successivi decreti

attuativi del Decreto legislativo n.28/2010 nonché dal decreto 180 del 18 ottobre 2010, fatta salva la disciplina transitoria.

L'inserimento nella suddetta lista, di mediatori che ne facciano richiesta, compete al Presidente sulla base dei requisiti di selezione stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le parti possono individuare congiuntamente il proprio mediatore tra i nominativi iscritti presso l'organismo medesimo.

In controversie di particolare complessità, il Presidente può concordare con il mediatore l'individuazione di un mediatore ausiliario, con il consenso delle parti e senza aggravio di spese per le medesime. Nelle controversie che richiedono specifiche consulenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Il mediatore si impegna a rispettare il codice etico dell'organismo e le norme di comportamento di cui al punto 5, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto all'Organismo qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità, così come previsto all'art. 14, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 28/2010.

Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, le parti possono richiedere al Presidente, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato, nonché proporre domanda di ricusazione al Consiglio Direttivo nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c..

Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza nello studio del mediatore di colleghi che risultino difensori di una delle parti.

Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Presidente nel tempo più breve possibile.

Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare e, comunque, porterà il suddetto mediatore ad essere sospeso dalla conciliazione per mesi 6 (SEI).

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del consiglio direttivo, non possono essere nominati come mediatore per procedure gestite dall'Organismo medesimo. Le incompatibilità devono ritenersi estese ad associati dei componenti del Consiglio Direttivo.

Inoltre l'Ente ha la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli d'intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia

9) Criteri di determinazione dell'indennità (ex art. 16 dm 180/2010)

- 1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
- 2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
- 3) Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A.
- 4) L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
 - e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
- 5) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
- 6) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
- 7) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura

civile. □8) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. □

9) Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. □

10) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

□11) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. □

12) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. □

13) Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

10) Casi specifici di conciliazione previsti dalla legge.

Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione, il presente Regolamento, si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento, ivi compresa del D.lgs 28/2010 ovvero al D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, ove non abrogata nonché conforme al decreto Ministeriale attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010.

La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda. Nel corso dell'incontro di conciliazione, le parti ed il conciliatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione.

11) Privacy

I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati Personali".

ALLEGATO

TABELLA DELLE INDENNITÀ'

L'importo delle spese di conciliazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella, può essere aumentato in misura non superiore al 10% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. Nel valutare il valore della controversia, al fine della determinazione del compenso sopra indicato, si ha riguardo al valore della lite indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile. L'Organismo ha facoltà di variare le proprie Tariffe secondo le variazioni previste all'art. 16 comma 4 lettere a), b) c), d), e) del DM 180 del 18 Ottobre 2010. Nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti in merito, il Segretario Generale dell'Organismo individua la Tariffa applicabile secondo la complessità e l'importanza della controversia e provvede a comunicarla alle parti.

L'Organismo ha facoltà di variare le proprie Tariffe, restando inteso che tali modificazioni si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette modifiche.

ALLEGATO A : INDENNITÀ'

Valore della lite Spesa (per ciascuna parte)

Fino a € 1.000,00	€ 65,00 + iva
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 130,00 + iva
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 240,00 + iva
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 360,00 + iva
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 600,00 + iva
Da € 50.000,01 a € 250.000,00	€ 1.000,00 + iva
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 2.000,00 + iva
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00 + iva
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00 + iva
Oltre € 5.000.000	€ 9.200,00 + iva

Il Presidente